



muoversi con trasporto

## **REGOLAMENTO DI VIAGGIO, RAPPORTI CON L'UTENZA, DOVERI DEL VIAGGIATORE E CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO**

**Edizione 2014**

Documento approvato C.d.A. in data 21.10.2014

---

**Mobilità e Trasporti Molfetta S.p.A.** - Socio unico • Capitale Sociale €. 206.400,00  
c/o A.S.M. S.r.l. - Via Oleifici dell'Italia Meridionale (Z. Artig.le), Lotto "C" - 70056 Molfetta (Ba)  
Tel. 080/3387574 • Fax 080/3387002 • C.F. e P. IVA 05728040725 • R.E.A. 436010 • R.E.N. 54814 - Naz.le  
Web: [www.mtmmolfetta.it](http://www.mtmmolfetta.it) • E-mail: [info@mtmmolfetta.it](mailto:info@mtmmolfetta.it) • PEC: [mtmmolfetta@initpec.it](mailto:mtmmolfetta@initpec.it)

# INDICE

	Pag.
1. Regolamento di viaggio	2
1.1 <i>Ammissione ai mezzi di trasporto</i>	2
1.2 <i>Norme di comportamento</i>	3
1.3 <i>Divieti</i>	3
1.4 <i>Bambini trasportati</i>	4
1.5 <i>Trasporto bagagli</i>	4
1.6 <i>Trasporto di animali</i>	5
1.7 <i>Oggetti smarriti</i>	5
2. Documenti di viaggio e norme di comportamento del personale ispettivo	6
2.1 <i>Titoli di viaggio MTM e loro norme di utilizzo</i>	6
2.2 <i>Requisiti e funzioni del personale ispettivo ed obblighi del contravventore</i>	7
3. Violazione delle norme	7
3.1 <i>Violazione delle norme concernenti i titoli di viaggio e relative avvertenze</i>	7
4. Sanzioni	8
4.1 <i>Sanzioni per violazione delle norme relative ai titoli di viaggio</i>	8
4.2 <i>Sanzioni per violazione delle norme del Regolamento di viaggio</i>	9
5. Pagamento delle sanzioni	10
6. Reclami	10
7. Rimborsi	11

# 1 - REGOLAMENTO DI VIAGGIO

## 1.1 - Ammissione ai mezzi di trasporto

L'ammissione degli utenti sui mezzi della M.T.M. S.p.A. è indifferenziata, salvo le esclusioni specificate e purché il viaggiatore sia in possesso di regolare titolo di viaggio (biglietto, abbonamento) per sé e per l'eventuale bagaglio soggetto a tariffazione. E' prevista la possibilità di acquistare il titolo di viaggio in vettura, a prezzo maggiorato, facendone richiesta al conducente non appena saliti a bordo. In tale ipotesi l'utente è obbligato a munirsi preventivamente di moneta contante onde agevolare le incombenze a carico del conducente e non pregiudicare la puntualità alle fermate.

I titoli di viaggio devono essere convalidati a cura dell'utente immediatamente dopo la salita sui mezzi e comunque prima dell'arrivo del mezzo alla fermata successiva e previa esibizione al personale di guida mediante le apposite obliterate automatiche installate nei pressi della porta di salita o altre apparecchiature di convalida dei titoli di viaggio.

L'utente è tenuto ad accertare la regolare stampigliatura di convalida del titolo di viaggio e segnalare immediatamente al personale di guida l'eventuale irregolare o mancato funzionamento dell'obliterate o delle altre apparecchiature di convalida dei titoli di viaggio. In tal caso la convalida del titolo di viaggio sarà effettuata dallo stesso personale di guida.

Sono comunque escluse dal trasporto, anche se munite di regolare titolo di viaggio:

- Le persone che offendano o diano scandalo agli altri viaggiatori;
- Le persone che schiamazzino ovvero infastidiscano i rimanenti utenti;
- Le persone non accompagnate che non sono in grado di badare a se stesse;
- Le persone che rifiutino di ottemperare alle prescrizioni d'ordine e di sicurezza del servizio.

Le fermate sui percorsi di linea dei servizi della M.T.M. sono normalmente individuate con apposite paline. Ad esclusione dei capilinea, tutte le altre fermate hanno carattere facoltativo e pertanto il viaggiatore in attesa, all'approssimarsi dell'autobus su cui vuole salire, deve segnalare con un cenno della mano tale sua volontà. A bordo degli autobus la richiesta di fermata va fatta azionando, per tempo, il segnale luminoso e/o sonoro di "prenotazione fermata". Non sono consentite fermate per la salita o discesa dei viaggiatori al di fuori di quelle segnalate dalle apposite tabelle o, comunque, autorizzate dalla direzione aziendale.

## **1.2 - Norme di comportamento**

I viaggiatori hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni relative all'utilizzo del servizio e sono tenuti in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni dell'azienda e del personale per quanto riguarda la regolarità amministrativa e funzionale, nonché per l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.

I viaggiatori devono inoltre usare tutte le precauzioni e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza e incolumità propria e delle persone e degli animali che sono sotto la loro custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose. Gli stessi saranno ritenuti responsabili dei danni arrecati alle vetture o a terzi in caso di inosservanza di tali norme.

Su tutte le vetture sono riservati agli invalidi alcuni posti a sedere indicati con apposita targhetta (art.27 L. 30.3.1971, n. 118). Essi devono essere lasciati a disposizione di coloro che ne facciano richiesta. E' comunque buona educazione cedere il posto a sedere alle persone anziane.

In caso di malore e/o incidente durante la corsa, il viaggiatore sarà trasportato sino alla prima fermata. Il personale di servizio si attiverà con l'ausilio di automobilisti in transito al trasporto al più vicino pronto soccorso per fornire la necessaria assistenza. Ove il mezzo aziendale dovesse trovarsi in prossimità o in direzione del pronto soccorso, il viaggiatore vi sarà accompagnato con il mezzo stesso.

L'utente che ritenga di essersi procurato un danno fisico a bordo del mezzo aziendale, è obbligato a riferirlo immediatamente al conducente, segnalando quanto accaduto e fornendo i dati personali. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, egli deve individuare con precisione il mezzo (linea e targa dell'autobus) e segnalare nel corso della stessa giornata il fatto alla M.T.M. a mezzo e-mail ([info@mtmmolfetta.it](mailto:info@mtmmolfetta.it)), fax n. 080.3387002, o personalmente presso la sede aziendale. Egli è, inoltre, tenuto a conservare il titolo di viaggio che lo autorizzava all'uso del mezzo nella circostanza dell'evento incidentale e ad allegarne copia alla richiesta risarcitoria unitamente alla documentazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica.

L'azienda non risponde delle conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme comportamentali prescritte nei confronti dei viaggiatori.

## **1.3 - Divieti**

Ai viaggiatori è fatto divieto di:

- a) trasportare materiali esplosivi o infiammabili, oggetti comunque pericolosi o che per qualsiasi motivo possano infastidire o recare danno agli altri passeggeri o alla vettura;
- b) trasportare armi da fuoco, anche scariche o smontate (il divieto non si applica ai militari in servizio e agenti delle forze dell'ordine);
- c) parlare, ostacolare o impedire il conducente durante la guida o comunque distrarre dalle sue mansioni il personale di servizio;
- d) gettare oggetti dai finestrini;
- e) sporgersi dai finestrini;
- f) occupare più di un posto a sedere senza averne titolo o ingombrare le uscite o i passaggi;
- g) salire o scendere quando l'autobus non è completamente fermo;
- h) salire o scendere da porte diverse da quelle a tali funzioni destinate;
- i) viaggiare senza sorreggersi agli appositi sostegni durante la marcia delle vetture;
- l) azionare, salvo i casi di incombente pericolo, i comandi per l'apertura d'emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato in vettura;
- m) esercitare attività pubblicitarie o commerciali a mezzo volantini o materiali, anche se a scopo benefico, senza il preventivo consenso dell'Azienda;
- n) insudiciare, danneggiare o deteriorare in qualsiasi modo la vettura;
- o) fumare.
- p) Espettorare, arrecare molestie fisiche e verbali alle persone, viaggiare in stato di ebbrezza, cantare, schiamazzare, compiere in genere ogni altro atto tale da infastidire il conducente e/o i passeggeri.

L'azienda procederà ai sensi di legge nei confronti dei passeggeri che non osservassero le predette condizioni.

#### **1.4 - Bambini trasportati.**

I bambini di età inferiore a 10 anni, purché non occupino posti a sedere, sono trasportati gratuitamente in numero di uno per ogni adulto accompagnatore. Oltre tale limite pagano la tariffa ordinaria.

#### **1.5 - Trasporto bagagli**

Ciascun viaggiatore ha diritto a trasportare gratuitamente un solo bagaglio di oggetti personali, di peso non superiore ai 10 Kg e che non ecceda le dimensioni di cm 75 x 50 x 25, ovvero due bagagli di peso complessivo non superiore a Kg. 10 e di dimensioni non superiori a cm 50 x 30 x 25.

I bagagli che superino per numero o dimensione o peso quelli precedentemente indicati sono trasportati a pagamento in misura pari alla tariffa del biglietto di corsa semplice.

Compatibilmente con lo spazio disponibile a bordo può essere consentito, a discrezione del conducente, anche il trasporto di attrezzature per attività sportive o ricreative, purché non pericolose e contenute in apposite custodie. Possono essere trasportati gratuitamente anche carrozzine e passeggini per bambini, purché ripiegati in maniera tale da ridurre l'ingombro.

Tutti i bagagli e le cose in generale devono rimanere presso il passeggero sempre ed esclusivamente sotto la sua custodia; il passeggero risponde dei danni che le stesse dovessero eventualmente arrecare alle persone o all'autobus. M.T.M. risponde di tali cose solo se rimaste danneggiate o distrutte o disperse durante il viaggio per causa di sinistro imputabile all'Azienda.

### **1.6 - Trasporto di animali**

Ogni viaggiatore può portare con sé animali domestici di piccola taglia adeguatamente custoditi (gabbia, cestino, contenitore, museruola...) per i quali deve essere comunque pagato il regolare biglietto. I cani accompagnatori/guida dei non vedenti sono trasportati gratuitamente.

Le gabbie ed i contenitori, durante il trasporto, devono essere tenuti in modo tale da non recare fastidio e/o danno a persone e cose.

In ogni caso, la persona che accompagna l'animale è tenuta al risarcimento dei danni provocati a cose e/o persone.

### **1.7 - Oggetti smarriti**

Per ogni oggetto rinvenuto negli autobus o nei locali aziendali viene applicata la normativa prevista dal Codice Civile (art. 927 - 931) che stabilisce, tra l'altro, la consegna al Sindaco del Comune dove l'oggetto è stato rinvenuto.

## **2 - DOCUMENTI DI VIAGGIO E NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO**

### **2.1 - Titoli di viaggio MTM e loro norme di utilizzo**

Sono validi per viaggiare sui mezzi aziendali:

- i biglietti di corsa semplice e gli altri titoli di viaggio M.T.M. indicati nelle tabelle delle tariffe pubblicate;
- Le tessere o documenti di legittimazione riconosciuti validi per la libera circolazione.

I titoli di viaggio M.T.M. possono essere acquistati presso i tabaccai, bar ed altri esercizi pubblici autorizzati. E' prevista la possibilità di acquistare i titoli di viaggio in vettura, a prezzo maggiorato, facendone richiesta al conducente non appena saliti a bordo. In tale ipotesi l'utente è obbligato a munirsi preventivamente di moneta contante onde agevolare le incombenze a carico del conducente e non pregiudicare la puntualità alle fermate.

I titoli di viaggio impersonali (biglietti di corsa semplice e biglietti multicorse) possono essere acquistati ed utilizzati senza alcuna formalità. I titoli di viaggio personali (abbonamento unico mensile) devono riportare le generalità dell'abbonato ed essere accompagnati da un documento di identità personale in corso di validità, che dovrà corrispondere all'intestatario dell'abbonamento.

Il biglietto di corsa semplice e quello multiplo devono essere convalidati con l'apposita macchinetta oblitratrice installata sugli autobus (o altre apparecchiature di convalida dei titoli di viaggio) e conservati sino al termine dell'utilizzo. Il biglietto di abbonamento deve essere convalidato all'inizio della prima corsa e conservato per tutto il periodo di tempo di validità (30 giorni consecutivi di calendario) previsto per tale titolo di viaggio.

Il biglietto multiplo può essere utilizzato da una o più persone contemporaneamente e deve essere convalidato tante volte quanti sono i viaggiatori utilizzatori.

I documenti di viaggio non sono cedibili dopo l'inizio del viaggio.

Il pagamento del trasporto deve essere effettuato anche per il bagaglio eccedente quello trasportabile gratuitamente e per gli animali ammessi a pagamento.

Il viaggiatore è tenuto ad accertarsi della corretta convalida e a segnalare al personale di servizio il mancato o irregolare funzionamento dell'oblitratrice. In tal caso la convalida del titolo di viaggio sarà effettuata dallo stesso personale di guida.

La mancata obliterazione del titolo di viaggio comporta la non validità dello stesso ed il viaggiatore è ritenuto sprovvisto di titolo di viaggio.

Essendo il servizio di trasporto organizzato in senso circolare, ad ogni giro completo effettuato dal capolinea, il viaggiatore che oltrepassi per la seconda volta il capolinea sarà soggetto al pagamento di un secondo biglietto di corsa semplice onde non incorrere nel pagamento della sanzione prevista nell'ipotesi di possesso di titolo di viaggio già precedentemente utilizzato ovvero scaduto.

L'Azienda si impegna ad assicurare, attraverso tutte le forme ed i canali disponibili, la più ampia informazione alla clientela circa le modalità di prestazione del servizio, orari, percorsi delle linee, tariffe, biglietti ed abbonamenti.

## **2.2 - Requisiti e funzioni del personale ispettivo ed obblighi del contravventore**

Il personale di vigilanza (Agenti accertatori) incaricato dall'Azienda riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale agli effetti dell'art. 357 C.P. e previo accertamento dell'identità del passeggero trovato privo di abbonamento in corso di validità o di biglietto regolarmente obliterato ovvero per il mancato rispetto delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura, contesterà la violazione con apposito verbale.

Ai fini di quanto sopra l'utente contravventore è tenuto ad esibire un documento di identità personale in corso di validità e, in mancanza, dovrà fornire a voce le proprie generalità. Il rifiuto di fornire le proprie generalità sarà perseguito ai sensi dell' art. 651 del Codice Penale. Nel caso in cui le generalità siano fornite a voce, il personale di vigilanza potrà effettuare gli opportuni controlli sulla veridicità di quanto dichiarato richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e le eventuali false dichiarazioni saranno perseguite ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale.

In caso di infrazioni commesse da soggetti minorenni il verbale dovrà essere intestato al titolare della patria potestà (di solito il genitore obbligato in solido al pagamento) e ad esso notificato subito, se presente, o entro 90 giorni.

## **3 - VIOLAZIONE DELLE NORME**

### **3.1 Violazione delle norme concernenti i titoli di viaggio e relative avvertenze**

L'utente del servizio è considerato privo di idoneo e valido titolo di viaggio altresì quando:



- a) pur essendo in possesso del biglietto,
  - abbia ommesso di convalidarlo non appena salito in vettura e comunque prima dell' arrivo del mezzo alla fermata successiva;
  - lo stesso sia stato utilizzato oltre il tempo di validità (determinato in base alla durata della intera corsa per la quale è stato convalidato il titolo di viaggio);
  - sullo stesso siano apposte più convalide di quelle previste dalla tipologia del titolo oppure lo stesso presenti segni di alterazione o contraffazione;
- b) pur essendo in possesso di abbonamento,
  - non lo abbia convalidato o compilato come previsto, oppure l'abbonamento sia scaduto o accompagnato da documento d'identità scaduto;
  - il viaggiatore non sia il titolare dell'abbonamento;
  - presenti l'abbonamento con segni di alterazione o contraffazione.

I titoli di viaggio che all'atto del controllo dovessero risultare alterati o contraffatti verranno ritirati dagli agenti di vigilanza che hanno accertato la violazione. In tal caso il contravventore, oltre ad essere assoggettato alla sanzione amministrativa per irregolarità relativa ai titoli di viaggio, sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 465 e/o 466 del Codice Penale.

Si fa presente che chiunque falsifichi i biglietti delle imprese di trasporto o fornisca false dichiarazioni sulla propria identità a persona incaricata di pubblico servizio è punibile nel primo caso con la reclusione fino ad un mese e con la multa da €. 10,33 a €. 206,58, nel secondo caso con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino ad €. 516,46 (Artt. 462 e 496 Codice Penale).

## **4 - SANZIONI**

### **4.1 Sanzioni per violazione delle norme relative ai titoli di viaggio**

#### **a) Pagamento in misura ridotta**

Ai sensi dell' art. 32 della L.R. Puglia n. 18/2002 e ss.mm.ii., gli utenti del servizio di trasporto pubblico che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio, sono tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 100,00 ridotta a €. 50,00 se l'utente estingue l'illecito entro i 30 giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica.

#### **b) Pagamento dell'ordinanza-ingiunzione**

Decorsi inutilmente i 60 giorni per il pagamento della sanzione, il Direttore o il Responsabile dell' esercizio ai sensi dell' art. 18 della legge 689/'81 e dell' art. 32 della L.R. Puglia 18/2002, emette l'ordinanza-ingiunzione per il pagamento della

somma di €. 100,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre alle spese di notifica (ivi comprese quelle per la formazione dell'atto) e dell'importo del biglietto di corsa semplice.

La eventuale opposizione è da proporre , entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di ordinanza-ingiunzione, al Giudice di Pace competente territorialmente (art. 18 L. 689/81).

## **4.2 Sanzioni per violazione delle norme del Regolamento di viaggio**

### **a) Pagamento in misura ridotta**

Ai sensi dell' art. 32 della L.R. Puglia n. 18/2002 e ss.mm.ii., il mancato rispetto delle norme contenute nel “Regolamento di vettura e condizioni generali di viaggio” - affisso a bordo dei mezzi aziendali - comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente normativa generale, oltre che da quanto previsto dalla succitata L.R. Puglia n. 18/2002 ed in particolare:

- Per le infrazioni relative alla lett. b (trasporto di armi da fuoco), è prevista una sanzione da un minimo di €. 83,33 ad un massimo di €. 250,00;
- Per le infrazioni relative alla lett. d (divieto di gettare oggetti fuori dal finestrino), è prevista una sanzione da un minimo di €. 60,00 ad un massimo di €. 180,00. Ove il fatto avvenga con il veicolo in movimento i trasgressori sono puniti con l'ammenda da €. 77,47 a €. 232,41 e con la denuncia all' Autorità Giudiziaria;
- Per le infrazioni relative alla lett. l (abuso dei dispositivi di emergenza) è prevista una sanzione da un minimo di €. 77,47 ad un massimo di €. 232,41 e la denuncia all' Autorità Giudiziaria;
- Per le infrazioni di cui alla lett. m (divieto di esercitare sugli autobus attività commerciali o raccolta di denaro), è prevista una sanzione da un minimo di €. 60,00 ad un massimo di €. 180,00;
- Per le infrazioni relative alla lett. n (insudiciare o deteriorare in qualsiasi modo la vettura), è prevista una sanzione da un minimo di €. 77,47 ad un massimo di €. 232,41, oltre al risarcimento del danno provocato;
- Per le infrazioni di cui alla lett. o (divieto di fumare), ai sensi della Legge n. 584/1975 e della L.R. Puglia 7.8.2002 n. 16, sarà irrogata la sanzione pecuniaria da un minimo di €. 250,00 a un massimo di €. 500,00.

In tutti gli altri casi di inosservanza dei divieti indicati al precedente punto 1.3, è prevista una sanzione da un minimo di €. 60,00 ad un massimo di €. 180,00.

Tali importi sono ridotti al 50% se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica, giusta la succitata Legge Regionale.

#### **b) Pagamento dell'ordinanza - ingiunzione**

Decorsi inutilmente i 60 giorni per il pagamento della sanzione, il Direttore o il responsabile di esercizio dell'azienda, ai sensi dell' art. 18 della legge 689/'81 e art. 32, co. 4, della L.R. Puglia n. 18/2002, emette l'ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, aumentata sino al triplo in virtù del combinato disposto della L.R. Puglia n. 18/2002 e art. 8 della L. 689/'81, oltre alle spese di notifica (ivi comprese quelle per la formazione dell'atto).

La eventuale opposizione è da proporre , entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di ordinanza-ingiunzione, al Giudice di Pace competente territorialmente (art. 18 L. 689/81).

Nella applicazione della effettiva sanzione amministrativa tra il limite minimo e massimo, nonché della possibilità di aumento sino al triplo in virtù di quanto disposto dall' art. 8 della L. 689/'81, si terrà conto delle circostanze attenuanti derivanti dall'opera svolta per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

### **5 - PAGAMENTO DELLE SANZIONI**

Le sanzioni, nel caso in cui gli importi non vengano corrisposti immediatamente al personale di controllo, devono essere versate mediante bollettino di accredito su conto corrente postale intestato alla M.T.M. - Mobilità e Trasporti Molfetta S.p.A. - Via Oleifici dell'Italia Meridionale, n.c., 70056 Molfetta, con l'indicazione degli estremi dell'oblazione (numero e data del verbale).

### **6 – RECLAMI**

Nei casi di riscontrate violazioni dei diritti dell'utente o di mancanze da parte del personale di guida, l'utente è invitato ad inoltrare reclamo scritto alla direzione d'esercizio della MTM S.p.A. (tramite posta tradizionale o elettronica o via fax) scrivendo a :

- M.T.M. S.p.A. - Via Oleifici dell'Italia Meridionale, n.c., - 70056 Molfetta(Ba)
- Posta elettronica: [info@mtmmolfetta.it](mailto:info@mtmmolfetta.it)
- Posta elettronica certificata (PEC): [mtmmolfetta@initpec.it](mailto:mtmmolfetta@initpec.it)
- Fax: 080.3387002

## 7 - RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 1681 del Codice civile, la responsabilità della Società M.T.M. nei confronti del viaggiatore utilizzatore dei servizi inizia al momento della sua salita in autobus e termina alla discesa.

Pertanto la società provvederà al rimborso, limitatamente alla tariffa pagata dal viaggiatore, nei casi di:

- servizio interrotto prima del capolinea di destinazione o del luogo in cui ha termine la corsa, e sempre che la corsa successiva superi lo standard di frequenza dichiarato per quell'autolinea nella Carta della Mobilità;
- ritardi notevoli imputabili ad inefficienze aziendali;
- servizio sospeso senza preventiva comunicazione mediante avvisi esposti sugli autobus interessati o presso l'Azienda o presso i rivenditori dei titoli di viaggio;
- dell'ultimo comma dell'art. 34 L.R. n. 13/'99, nel caso di inadempienze agli obblighi di esercizio rivenienti dai contratti di servizio avvenute per grave colpa dell'azienda, la stessa è tenuta a corrispondere un equo indennizzo agli eventuali utenti che ne abbiano subito danno secondo quanto previsto dalla citata normativa regionale.

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2014

Il Segretario  
Dr. Ing. Silvio M.C. Binetti

Il Presidente  
Dr. Luciano N. Casamassima